



Regione Lombardia



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0034665 del 27/11/2008

Giunta Regionale
Direzione Generale Reti e
Servizi di Pubblica Utilità
e Sviluppo Sostenibile



Spett.le Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare

Via C. Colombo n. 44
00147 ROMA

Data: 18 NOV. 2008

Protocollo Q1 - 2008 - 0025671

Raccomandata AR
LB/cv

Spett.le Ministero
dello Sviluppo Economico
Via Molise n. 2
00187 ROMA

DG Territorio e Urbanistica
UO Programmazione Integrata e
Valutazioni di Impatto
valutazione dell'impatto ambientale di
infrastrutture strategiche
Via Sasseti 32/2
Milano

Oggetto: Notifica delibera di Giunta regionale 12 novembre 2008, n. 8402.
Espressione dei pareri previsti per il rilascio dell'autorizzazione
unica ai Ministeri competenti relativa alla variante al
metanodotto nel progetto di ripotenziamento della centrale
termoelettrica di Villa di Serio (Bg), presentato da Italgen Spa
(L.N. 55/2002).

Con la presente, si trasmette copia della delibera in oggetto per i conseguenti
adempimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
(Lino Bertani)

Allegato copia delibera
Referente pratica: Lino Bertani tel. 02/67655258





DELIBERAZIONE N° VIII/ 008402 **Seduta del 12 NOV. 2008**

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta

dell'Assessore Territorio e Urbanistica: **DAVIDE BONI**
dell'Assessore Reti e Servizi di Pubblica Utilità: **MASSIMO BUSCEMI**

ESPRESSIONE DEI PARERI PREVISTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI MINISTERI COMPETENTI RELATIVA ALLA "VARIANTE AL METANODOTTO NEL PROGETTO DI RIPOTENZIAMENTO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI VILLA DI SERIO (BG)", PRESENTATO DA ITALGEN S.P.A. - BERGAMO (L. N. 55/2002)

**CORRETTO
UFFICIO**

Bruno Mori -- Programmazione integrata e valutazioni di impatto
Carmelo Di Mauro -- Reti e Infrastrutture
Mario Nova -- Territorio e Urbanistica
Raffaele Tiscar -- Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile


L'atto si compone di 11 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTI:

- il d.p.c.m. 10/08/1988, n. 377 avente ad oggetto "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il d.lgs 31/03/1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. 16/3/99, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la l.r. 3/09/1999, n. 20 "Norme in materia d'impatto ambientale", come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;
- la legge 9/4/2002, n. 55 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", che detta disposizioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza termica superiore a 300 MW, nonché alla realizzazione delle opere connesse, di competenza del Ministero delle Attività Produttive;
- la l.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- il d.lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III, entrata in vigore il 01.08.2007 in sostituzione del d.p.c.m. 10/8/1988, n. 377;
- il d.lgs. 16/01/2008, n. 4 - entrato in vigore il 13.02.2008 - il quale ha, tra l'altro, interamente sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 e disciplinato nuovamente le procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- la l.r. 7/07/2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;
- la d.g.r. 20/6/1989, n. 43984 "Attuazione del 2° e 3° comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377", con la quale si norma l'espressione del parere regionale di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente;
- la d.g.r. 2/11/1998, n. 39305 "Riconoscimento circa le procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE";
- la d.g.r. 21/3/2003, n. 12467, "Programma energetico regionale in attuazione della deliberazione del consiglio del Consiglio Regionale n. 674 del 3 dicembre 2002 "Approvazione degli indirizzi per la politica energetica della Regione".

RILEVATO che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008 ha disposto che "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento", e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/2008;





VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 "Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale";

CONSIDERATO che:

la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza (art. 6, comma 2 ex d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377) prevedeva che la Regione territorialmente competente fosse chiamata ad esprimersi sul progetto e sullo studio di impatto ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- tale disposizione è stata confermata dall'art. 25, comma 2 del D. Lgs 152/06, norma attualmente in vigore;

PRESO ATTO che:

- in data 26/07/2007 con nota prot. Z1.2007.15304 è stata presentata da ITALGEN S.p.A. l'istanza, ai sensi della legge 9/4/2002, n. 55, per l'autorizzazione alla variante al metanodotto nel progetto di potenziamento della Centrale Termoelettrica Villa di Serio a 190 MWe, corredata, tra l'altro, dallo Studio di Impatto Ambientale ex legge 349/86, oggi D. lgs 152/2006, parte seconda;
- in data 27.07.2007 è stato pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 ex d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 (oggi art. 24 del d. lgs 152/2006), sul quotidiano il Corriere della Sera;
- gli Enti pubblici competenti per l'espressione del parere nell'ambito della procedura di V.I.A. in sede di Conferenza di Concertazione, sono stati convocati nelle riunioni svoltesi in data 23.01.2008 (presentazione S.I.A.) e in data 25.06.2008 (Conferenza di Concertazione dei pareri), nel corso della quale gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni; il Comune di Bagnatica ha successivamente trasmesso proposta di d.g.c. n. 60 del 6/06/08 recante parere favorevole con prescrizioni;
- in data 6 marzo 2008 Società ITALGEN S.p.A ha presentato (con nota prot. Z1.2008.4313) le controdeduzioni alle osservazioni formulate da soggetti diversi in fase di procedimento istruttorio, a seguito della richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- in data 5/05/2008 la Struttura regionale Valutazioni di Impatto Ambientale (nota prot. Z1.2008.7958) ha evidenziato al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, criticità ed aspetti da approfondire in merito ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;
- in data 23 settembre 2008 la medesima Società ITALGEN S.p.A ha presentato (con nota prot. Z1.2008.17264) approfondimenti in relazione alla richiesta di chiarimenti di cui alla citata nota prot. Z1.2008.7958 di Regione Lombardia;
- durante l'iter istruttorio di V.I.A. sono pervenute, alla data del 29 ottobre 2008, le seguenti osservazioni da parte del pubblico in merito ai contenuti dello Studio di impatto ambientale:
 - Agnelli Cristian, nota del 9/08/07 - per il tramite del Comune di Bagnatica
 - Studio Legale Associato per il Diritto Amministrativo (Modena), con note del 7/09/07 - 23/01/08 - 22/04/08 - 17/12/02 - 18/02/03 - 25/03/03, per conto di Prussiani






- Engineering s.r.l., Renato Carrara, 3C Italia s.n.c., Lo.Ma.Fer. s.n.c., Orpen Servizi Termotecnica s.n.c., Pedrali Meccanica s.r.l.,
- Rational Production s.r.l., nota del 17/08/07
 - I Gelsi di Bolgare Soc. Coop., nota del 7/09/07
 - Lorenzi Roberto, nota del 7/09/07 – per il tramite del Comune di Bagnatica
 - Immobiliare Lucrezia s.r.l., note del 13/09/07 – 6/03/08 – 14/04/08 – 29/09/08
 - Medicina Democratica, nota del 10/09/07 – per il tramite di Pizzolo Luigi
 - Air Torque s.p.a., nota del 17/09/07
 - Lavoriamo per Torre dè Roveri, note del 17/09/07 – 19/05/08 – 26/06/08, per il tramite di Belotti Loredana;
- la documentazione depositata ed esaminata nell'ambito dell'istruttoria per l'espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è comprensiva di:
- Relazione tecnica illustrativa (luglio 2007)
 - Studio di Impatto Ambientale (luglio 2007)
 - Sintesi non tecnica (luglio 2007)
 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito di richiesta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (febbraio 2008)
 - Approfondimenti (settembre 2008).

RILEVATO, circa la localizzazione dell'intervento e in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, che:

- il progetto in esame costituisce variante di una parte del tracciato del metanodotto di alimentazione di gas naturale alla futura centrale termoelettrica a ciclo combinato di Villa di Serio, da Casaletto di Sopra (CR) a Villa di Serio (BG), di cui al precedente decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/0795 del 11/12/2003;
- la variante in argomento, rispetto al gasdotto di cui alla precedente pronuncia di compatibilità ambientale, si inserisce tra il km 21,150 e il km 39,870, per una lunghezza complessiva di 16,865 km nella porzione centro-orientale della Provincia di Bergamo, ed è stata tracciata secondo le indicazioni fornite dagli Enti locali, come da Delibera di Giunta Provinciale n. 225 del 10/05/2007;
- gli ambiti amministrativi comunali interessati e le principali interferenze sono sinteticamente riportati nella sottostante tabella:

Comune	da km - a km	Km tot.	Interferenze-attraversamenti e impianti di linea
Calcinate	21,150 – 21,390	0,240	1° attraversamento fiume Cherio (ciclo aperto)
Bolgare	21,390 – 25,185	4,600	2° attraversamento fiume Cherio (ciclo aperto)
	25,515 – 28,010		Strada in progetto, SP 87, SP 91
Chiuduno	28,045 – 28,210	0,330	PIDI n° 6 (km 21,790 – C.na Lupo)
	25,185 – 25,515		A4
Gorlago	28,210 – 28,630	0,455	SP 91
	28,010 – 28,045		SP 91, SP 89
Costa di Mezzate	28,630 – 30,295	1,655	SP 91 (3 attraversamenti) Strada in progetto Roggia Borgogna (ciclo aperto)





Bagnatici*	30,295 – 32,280	1,985	Roggia Borgogna (cielo aperto) SP 92, Strada in progetto Canale (trivellazione)
Brusaporto*	32,280 – 33,790	1,510	SP 91 (3 attraversamenti)
Seriate*	33,790 – 35,930	2,140	SP 67, ex SS 42, SP 671 PIL n° 8 (km 35,605 – C.na Fornace)
Albano Sant'Alessandro	35,930 – 36,695	0,765	Linea ferroviaria SP 671 PIL n° 9 (km 36,530 – loc. Palazzo)
Pedrengo*	36,695 – 37,720	1,025	Strada in progetto SP 671 Roggia Borgogna
Scanzorosciate	37,720 – 37,960 38,350 – 38,435 38,685-38,790 38,940-39,870	1,360	Strada in progetto SP 671
Torre Dé Roveri	37,960 – 38,350 38,435 – 38,685 38,790-38,940	0,790	Strada in progetto SP 671 SP 68

* nuovi Comuni rispetto al precedente tracciato di cui al DEC/VIA /2003/0795

- la variante, rispetto al precedente percorso, sfrutta il corridoio tecnologico offerto dalle infrastrutture stradali, ponendosi prevalentemente all'interno delle fasce di rispetto di queste ultime e, nel primo tratto, segue un percorso atto ad evitare interferenze con l'insediamento artigianale presente nel territorio Comunale di Bolgare;
- il tracciato del metanodotto interferisce, per 1,5 km di sviluppo complessivo dell'opera, con le zone di rispetto del Fiume Cherio e della Roggia Borgogna, ai sensi del d.lgs 42/04, art. 142 lettera c);
- le interferenze tra il tracciato della variante e le zonizzazioni diverse dalle aree destinate all'uso agricolo, rilevabili dagli strumenti di pianificazione comunale, si registrano nei territori dei seguenti comuni:
 - Comune di Bolgare: area a funzione produttiva, tra il km 24,880 e 25,170 km,
 - Comune di Albano Sant'Alessandro: zona a prevalente funzione produttiva, tra il km 36,06 e il km 36,100 e tra il km 36,500 e il km 36,690;
- la variante interferisce con alcune aree del PTCP denominate "Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio"; delle cinque tipologie di aree interessate, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano non prevedono particolari regimi di tutela.

CONSIDERATO che, in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente, esaminata la documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo, acquisiti i pareri e i contributi delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro istituito per l'esame istruttorio, nonché i pareri espressi dagli Enti locali e le osservazioni pervenute, dall'istruttoria condotta dalla Struttura "Valutazioni di impatto ambientale" è emerso quanto segue:

- il progetto di variante, così come definito nel processo concertativo con gli enti locali e fatta





salva ogni eventuale ulteriore misura prescrittiva, è ritenuto complessivamente adeguato a superare le pregiudiziali poste alla base del provvedimento regionale (d.g.r. n. VII/18169 del 14/07/2004) con cui si subordinava e si condizionava il parere favorevole regionale agli effetti del raggiungimento dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 alla definizione di soluzioni alternative al tracciato preliminare del metanodotto *"intese a risolvere in via esaustiva le carenze e le problematiche evidenziate dalle diverse fasi istruttorie, nonché le obiezioni degli enti locali interessati"*;

- relativamente al contesto paesaggistico, la variante in progetto limita le interferenze con gli aspetti paesaggisticamente sensibili del territorio che costituivano elementi di criticità sul progetto originario;
- in Comune di Seriate, in prossimità del km 34, il metanodotto in progetto attraversa il versante orientale della collina di Comonte interessata in passato da uno smottamento di alcune centinaia di metri cubi di materiale in occasione dei lavori di sbancamento (taglio al piede del versante) effettuati per la costruzione, da parte di ANAS, dello svincolo Cassinone SP 671/nuova SP 70; le opere di sostegno realizzate al piede del versante interessato dal predetto smottamento, secondo quanto presentato dalla relazione redatta da Snam Progetti (settembre 2008) e depositata dal Proponente, allo stato attuale appaiono stabili e funzionali a svolgere una efficace azione di sostegno del versante di monte;
- in particolare, riguardo l'interferenza con la collina di Comonte si rileva che:
 - a) l'alternativa richiesta dal Comune di Seriate e dai cittadini che hanno prodotto osservazioni, ovvero l'attraversamento degli svincoli stradali, potrebbe mettere a rischio le infrastrutture medesime (anche per la carenza di progetti disponibili relativi alle stesse) e creare impedimenti alla viabilità lungo le arterie stradali e gli svincoli;
 - b) l'area ricade all'interno della classe di fattibilità 3V (fattibilità con consistenti limitazioni) dello studio geologico del Comune di Seriate; per le aree ricadenti in classe 3 sono state riscontrate limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Tutte le opere edilizie e di nuova realizzazione, in ottemperanza alle disposizioni dei criteri attuativi della l.r. 11/3/2005 n. 12 e della ex l.r. 24/11/1997 n. 41, devono essere supportate da una relazione geologica che accerti la compatibilità dell'intervento con la situazione di reale o potenziale dissesto, conseguentemente definisca le opere di mitigazione del rischio da realizzare in funzione della tipologia del dissesto esistente;
 - c) devono essere approfondite le valutazioni inerenti le interferenze con la componente suolo e sottosuolo interessate dagli interventi in progetto al fine di verificare la validità delle ipotesi progettuali proposte, ossia la realizzazione di opere profonde di consolidamento del versante con n. 2 paratie di pali, che il Proponente dichiara che definirà nei particolari nelle successive fasi di progettazione esecutiva;
 - d) eventuali soluzioni alternative per l'attraversamento della collina, che si rendessero necessarie a seguito dei suddetti approfondimenti, dovranno peraltro essere supportate da idonea documentazione progettuale e adeguati approfondimenti sulla componente suolo e sottosuolo;





- le metodologie realizzative previste per gli attraversamenti di infrastrutture e corsi d'acqua sono riconducibili soprattutto alla "trivellazione con tubo di protezione"; relativamente al fiume Cherio e alla roggia Borgogna, il progetto prevede l'attraversamento dei medesimi con scavo a cielo aperto:
 - 1° attraversamento fiume Cherio (prog. Km 21,4 – Comune di Calcinate), l'alveo si presenta ampio circa 50 m con una fascia golenale che si sviluppa prevalentemente sulla sponda in sinistra idrografica che risulta interessata dalle acque soprattutto per eventi alluvionali di una certa importanza, ed è delimitata da una dolce scarpata di altezza pari a circa 2 m;
 - 2° attraversamento fiume Cherio (prog. Km 27,5 – Comune di Bolgare), l'alveo di magra risulta molto più confinato rispetto al precedente da sponde che distano circa 5-6 m protette da difese spondali di massi ciclopici naturali;
- relativamente all'attraversamento del fiume Cherio:
 - i. per il calcolo delle portate al colmo in funzione delle precipitazioni intense, non avendo a disposizione dati di portata, il Proponente ha utilizzato il metodo indiretto "afflussi-deflussi" prendendo come riferimento dati idrometrici del fiume Serio in località "Ponte-Cene"; nel corso dell'istruttoria è peraltro emerso che lo strumento urbanistico del Comune di Bolgare è supportato da studio geologico-idraulico del Fiume Cherio, ritenuto adeguato ai sensi della d.g.r. 29.10.2001, n. VII/6645 alla Direttiva 11.5.1999, n. 2 emanata dall'Autorità di Bacino, e pertanto ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI;
 - ii. per la definizione, in fase di progettazione, della tecnologia più appropriata per l'attraversamento del Fiume Cherio, il Proponente ha valutato le alternative con tecnica dello spingitubo e perforazione orizzontale controllata (T.O.C.) escluse, successivamente dal medesimo, per motivi legati alla litologia dei terreni (ghiaia e ciottoli con presenza di trovanti) e alla falda superficiale;
 - iii. ai fini di una esaustiva valutazione delle interferenze circa le modalità di attraversamento del fiume Cherio, la documentazione depositata richiede ulteriori approfondimenti per una corretta valutazione delle alternative progettuali di attraversamento fluviale, soprattutto per la mancanza di indagini e studi circostanziati ai siti di interesse, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici;
- in Comune di Bolgare, a valle del primo attraversamento del fiume Cherio il metanodotto in progetto si discosta per circa 1000 m da un metanodotto esistente, creando nel raggio di circa 200 m due servitù per due metanodotti; tale soluzione progettuale è stata richiesta e prescritta dal Comune in relazione alla previsione del progetto SUAP-Sportello Unico (Polo logistico), che tuttavia allo stato attuale non trova riscontro nel PGT del Comune medesimo;
- in Comune di Albano Sant'Alessandro, in corrispondenza dei km 36,5-36,8, il posizionamento del metanodotto in prossimità del piede del rilevato stradale della superstrada "Seriata-Nembro" interferisce con una cabina elettrica realizzata a servizio del capannone della ditta Predali Meccanica, realizzazione successiva alla predisposizione del progetto (luglio 2007); il Proponente, a tal proposito, ipotizza due soluzioni progettuali:
 - i. realizzazione del metanodotto in conformità al progetto accollandosi gli oneri connessi allo spostamento della cabina elettrica al di fuori della fascia di asservimento;





ii. realizzazione della condotta sul lato opposto della superstrada per la lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m);

- relativamente all'attraversamento dei cavalcavia di via dei Prati e di via San Domenico, sopra la SP 91 in Comune di Brusaporto, la posa del metanodotto all'interno delle spalle del ponte appare una soluzione non praticabile in ordine al rischio di stabilità dei manufatti interessati dall'intervento, oltre ai problemi derivanti dalla necessaria interruzione del traffico; si prende atto che la fascia di asservimento del metanodotto ricade nell'ambito della fascia di rispetto stradale.

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2004, n. 18169 "*Legge 9 aprile 2002, n. 55. Espressione dei pareri previsti per il rilascio dell'autorizzazione unica ai Ministeri competenti relativa al Progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di Villa di serio (BG) e relative opere connesse, presentato da Italgen S.p.A. - Bergamo.*", le relative premesse e le conseguenti determinazioni agli effetti del raggiungimento dell'intesa di cui alla stessa l. 55/02;

- le argomentazioni costituenti le premesse del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter esprimere parere di competenza:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006, nell'ambito della pertinente procedura di VIA statale;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 55/02, ai fini dell'autorizzazione unica dell'intervento;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- l) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs 152/06, parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale della "Variante al metanodotto nel progetto di ripotenziamento della Centrale Termoelettrica di Villa di Serio (BG)", alle seguenti condizioni:
 - a) il metanodotto dovrà essere posizionato, per quanto tecnicamente possibile e così come previsto nel progetto depositato nei tratti in affiancamento alle infrastrutture viarie, all'interno delle fasce di rispetto stradale della viabilità esistente e in progetto, evitando di interessare superfici con destinazione urbanistica diversa;
 - b) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché venga attuata la protezione dei tratti di condutture che interesseranno le future viabilità sia Provinciali che Comunali, previste dagli strumenti urbanistici;
 - c) dovranno essere approfondite le modalità realizzative degli attraversamenti in corrispondenza delle intersezioni con la rete viaria provinciale e delle ex strade statali; a tal proposito, in caso di attraversamento di strade con alto indice di TGM (ex SS 671, SS 42, SP 89, SP 87, SP 91), il Proponente dovrà ricorrere alla tecnica





realizzativa mediante l'utilizzo dello spingitubo, previo nulla osta preventivo della competente Unità Operativa Settore Gestione Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Bergamo;

- d) l'eventuale attraversamento di strade provinciali o ex strade statali in corrispondenza di ponti e strutture in cemento armato, necessiterà di apposita predisposizione di tavole progettuali contenenti i particolari costruttivi che esplichino in modo chiaro e comprensibile, le modalità di superamento delle depressioni naturali, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza attuali e future, previo nulla osta preventivo dell'Ufficio Attività e Progetti Speciali-Ponti della Provincia di Bergamo;
- e) relativamente alla fase di cantierizzazione:
- dovrà essere depositato un dettagliato cronoprogramma della fase di cantierizzazione dell'opera, concordato con i titolari delle attività economiche insediate nonché con l'Amministrazione Comunale, in modo da consentire alle aziende potenzialmente interferite un'adeguata organizzazione dell'attività di impresa;
 - per lo stoccaggio dei tubi dovranno essere utilizzate di aree prive di vegetazione arborea e arbustiva;
 - per l'accesso alla pista di lavoro dovrà essere utilizzata, per quanto possibile, la viabilità esistente;
- f) relativamente agli attraversamenti del Fiume Cherio:
- il primo attraversamento (in Comune di Calcinate e Bolgare) dovrà essere realizzato in sub alveo come da progetto, ad una profondità sufficiente ad evitare in qualsiasi modo e condizione il flusso regolare e costante delle acque; il metanodotto (e relativo PIDI n. 6) tra i km 21,390 e 22,300 circa dovrà essere posizionato in affiancamento all'esistente metanodotto, ciò consentirebbe, al contempo, di limitare l'interferenza con l'alveo del Fiume;
 - il secondo attraversamento (in Comune di Bolgare) dovrà essere realizzato con la tecnologia dello spingitubo o perforazione controllata; la distanza minima della perforazione dalle sponde del Cherio dovrà essere di almeno 5 metri e la profondità sufficiente ad evitare interferenze con il regolare deflusso delle acque;
 - tutti gli attraversamenti del Fiume Cherio, e delle rogge, dovranno essere effettuati in modo che non si vengano a modificare le naturali condizioni dell'alveo e delle sponde, e dovranno comunque ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle competenti Autorità idrauliche (AIPO e Consorzio di Bonifica); in particolare ai fini delle verifiche idrauliche il Proponente dovrà tenere in considerazione anche le risultanze dello studio geologico-idraulico del Comune di Bolgare (d.c.c. n. 58 del 30/11/2004);
 - dovranno porsi in essere tutte le precauzioni per evitare danni alla fauna ittica mediante:
 - il rispetto delle "Prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio ittico" approvate con d.g.p. di Bergamo n. 456 del 20.05.1999, cui





- devono attendersi tutti coloro che eseguono lavori in fregio o nell'alveo di corpi idrici,
- la programmazione della graduale messa in asciutta della porzione di alveo ove si svolgeranno i lavori (mediate la costruzione di savanelle) e il successivo ripristino del decorso delle acque, effettuando il recupero della fauna ittica ogni qualvolta si asciugano dei tratti di alveo,
 - l'assoluto divieto di versamento nel fiume di acque reflue (di lavorazione, sondaggi) e di altre sostanze potenzialmente pericolose per l'ittiofauna (calcestruzzo, additivi chimici),
 - il ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni primarie dell'alveo e delle sponde;
- g) al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale presente tra la progressiva km 30 e 31, contestualmente all'attraversamento del canale, anche la limitrofa roggia dovrà essere attraversata in "trivellazione";
- h) ricostituzione della morfologia e della fertilità originaria del terreno utilizzando in fase di reinterro della condotta dapprima il terreno con elevata percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato;
- i) ripristino delle opere di miglioramento fondiario, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- j) ricostituzione della copertura vegetale naturale e seminaturale presente contestualmente alla realizzazione dell'opera; a tal riguardo, le cure colturali dovranno essere eseguite fino a quando le piante non saranno autosufficienti;
- k) i dispositivi di sicurezza andranno posizionati nel rispetto delle distanze minime previste dalle norme di riferimento (d.m. 24/11/84 e smi), suggerendo distanze anche inferiori nei tratti interessati da aree urbanizzate e comunque abitate e nei punti più critici, quali ad esempio eventuali tratti caratterizzati da movimenti di frana e/o instabilità dei suoli e tratti in cui si possono associare maggiori rischi legati alla possibilità di incidenti stradali che possono creare problemi o interferenze in relazione alla posizione e giacitura nel sottosuolo del metanodotto;
- l) in Comune di Bolgare:
- il tracciato non dovrà interferire e inficiare nel loro utilizzo gli spazi di parcheggio previsti nel realizzando P.I.P. 3 a ridosso della SP 87;
 - il metanodotto non dovrà pregiudicare la realizzazione della strada Paloscana e del II° lotto della SP 91;
 - le aree verdi attraversate dal metanodotto nel comparto PIP 3, a confine e di "cuscinetto" con il Comune di Telgate, a fine lavori dovranno essere piantumate con essenze autoctone in ragione di 1 pianta ogni 25 mq, con altezza minima di 2,5 m;
- m) in Comune di Costa di Mezzate, il metanodotto dovrà passare a sud della nuova SP 91, al solo fine di evitare interferenze con il realizzando impianto di distribuzione del carburante; in tale tratto, di lunghezza paria a circa 150 m, il gasdotto dovrà essere posizionato nella fascia di rispetto stradale e non costituire pregiudizio ai parcheggi degli edifici prospicienti;





- n) in Comune di Seriate, al fine di validare l'ipotesi progettuale relativa all'attraversamento della collina di Comonte, previo consolidamento del versante interessato dal progetto, la documentazione geologica dovrà essere corredata da quanto previsto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14/09/2005; eventuali alternative progettuali che si rendesse necessario esplorare in seguito ai suddetti approfondimenti dovranno essere documentate e corredate da appropriati studi specialistici;
- o) in Comune di Albano Sant'Alessandro, tra il progressivo chilometrico 36 e 37, la condotta andrà posizionata all'interno delle fasce di asservimento stradale sul lato ovest della superstrada SP Seriate-Nembro per la lunghezza strettamente necessaria (pari a circa 150 m) al superamento del vincolo imposto dalla presenza della cabina Enel;
- p) in Comune di Chiuduno, il metanodotto non dovrà limitare la capacità edificatoria e le destinazioni d'uso previste dal Piano Attuativo approvato;
- II) di assentire, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55 e ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, all'intesa per la realizzazione del progetto di cui alla narrativa, in relazione al sopravvenuto superamento delle pregiudiziali meglio esposte in premessa;
- III) di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, per i profili di competenza.

IL SEGRETARIO

Marco Pilloni

